

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI CASSINE

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 1 Costituzione.

Si costituisce il gruppo comunale di volontari di protezione civile a cui possono partecipare singole persone, associazioni, gruppi organizzati ed enti che facciano domanda al Sindaco ai sensi del successivo art. 4. Esso ha sede presso il Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Veneto n. 1.

ART. 2 Scopi e finalità.

Il gruppo comunale di volontari svolge e/o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, costituendo una componente essenziale dell'organizzazione locale dei servizi di protezione civile. Il gruppo opera senza fini di lucro, anche indiretto, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti.

ART. 3 Responsabilità.

Il Sindaco quale autorità comunale è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti dello stesso, uno o più coordinatori.

ART. 4 Criteri di iscrizione.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Sindaco in carta libera. In particolare per i singoli sono richieste la maggiore età, l'idoneità fisica e l'assenza di condanne penali. La domanda per le associazioni deve essere formulata dal responsabile o dal legale rappresentante dell'associazione stessa e deve essere correlata dall'indicazione nominativa dei soggetti interessati e proposti. L'accettazione o il diniego è a insindacabile giudizio della Giunta Comunale.

ART. 5 Diritti dei volontari.

Ai volontari, nei limiti della copertura di Bilancio, vengono garantiti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 21/09/1994, N. 613, i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro;

- al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;

- al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro ed al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

- Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute;

c) copertura assicurativa;

- i componenti del gruppo devono essere coperti, durante l'impiego da assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11/08/1991, n. 266;

d) rimborso delle spese sostenute;

1- Il Dipartimento della Protezione Civile provvede a rimborsare le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a:

a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;

b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;

c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

2 - L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli studenti universitari e/o di scuole medie superiori, purchè di maggiore età, impiegati in attività di P.C., verrà rilasciata a richiesta, giustificazione da presentare al Capo di Istituto.

ART. 6 Doveri dei volontari.

L'iscrizione al gruppo comporta:

a) la partecipazione ai corsi di formazione e addestramento ed alle esercitazioni;

b) la predisposizione alla disponibilità personale per l'impiego in caso di calamità;

c) il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate;

d) il mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del gruppo e delle autorità superiori, dimostrando impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

ART. 7 Strutture, mezzi ed equipaggiamento.

Sono a disposizione del gruppo, previa autorizzazione del Sindaco, qualsiasi mezzo e struttura di proprietà del Comune che si rendano necessari allo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Se necessario gli appartenenti al gruppo dovranno usufruire anche di mezzi propri. Eventuali strutture, strumenti, animali o altri mezzi saranno concessi o finanziati dalla Regione o dal Dipartimento della Protezione Civile. Il gruppo è tenuto a mantenere in condizioni di efficienza e operatività tutti i mezzi messi a sua disposizione.

ART. 8 Formazione, addestramento ed aggiornamento dei volontari.

L'Amministrazione comunale curerà la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei volontari favorendone, ove possibile, la partecipazione ai corsi eventualmente organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Prefettura, dalla Regione, o da Enti specializzati (es. C.R.I., VV.FF, Corpo Forestale ecc.) o da altre organizzazioni, anche sulla base di appositi accordi tra detti Enti o organizzazioni ed il Comune. Corsi possono essere intrapresi anche attraverso iniziative del gruppo stesso, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale.

ART. 9 Limiti operativi.

Il gruppo esercita le proprie attività principalmente nell'ambito del territorio comunale e di comuni e province limitrofe.

ART. 10 Modalità di intervento nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il gruppo comunale di volontari di protezione civile presta la propria opera in base ed esplicita richiesta dell'autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio (il Sindaco o suo delegato, il Prefetto, ecc.). Ove, per altro, aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile a cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

ART. 11 sospensioni ed espulsioni.

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento. L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco o suo delegato e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione, sentito l'interessato ed il coordinatore del gruppo.